

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA  
ASSESSORATO REGIONALE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE  
DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'AMBIENTE

**IL DIRIGENTE GENERALE**

- VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTA** la Direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27/6/2001 concernente "la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente";
- VISTA** la Direttiva 92/43/CEE (Direttiva "Habitat") - relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche;
- VISTA** la Direttiva 2009/147/CE (Direttiva "Uccelli") – concernente la conservazione degli uccelli selvatici;
- VISTA** la Legge n. 394 del 6 dicembre 1991 – "Legge quadro sulle aree protette" – che detta i principi fondamentali per l'istituzione e la gestione delle aree naturali protette, al fine di garantire e di promuovere, in forma coordinata, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale italiano;
- VISTA** la legge n. 157 del 11 febbraio 1992 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" e s.m.i.;
- VISTA** la Legge n. 96 del 4 giugno 2010 - "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee" – Legge comunitaria 2009";
- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica del n. 357 dell'8 settembre 1997 - disciplina le procedure per l'adozione delle misure previste dalla Direttiva 92/43/CEE, ai fini della salvaguardia della biodiversità mediante la conservazione degli habitat elencati nell'allegato A, delle specie della flora e della fauna indicate agli allegati B, D ed E. modificato ed integrato dal Decreto del Presidente della Repubblica del 12 marzo 2003, n. 120 ;
- VISTO** il D.Lgs. del 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. "recante norme in materia ambientale";
- VISTO** il Decreto Ministeriale del 19 giugno 2009 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – contenente l'elenco delle Zone di protezione speciale (ZPS) classificate ai sensi della direttiva 79/409/CEE;
- VISTO** il Decreto Ministeriale del 2 agosto 2010 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – contenente l'elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografia mediterranea in Italia, ai sensi della direttiva 92/43/CEE;
- VISTA** la Legge 353/2000 "Legge quadro in materia di incendi boschivi";
- VISTO** il Decreto Ministeriale del 17 ottobre del 2007 "Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione e Zone di Protezione Speciale" – che regola il rapporto tra i siti della Rete Natura 2000 e l'attività venatoria al fine di assicurare il mantenimento in uno stato di conservazione sufficiente gli habitat e le specie di interesse comunitario, modificato dal Decreto Ministeriale del 22 gennaio

2009;

- VISTA** la L.R. n. 98 del 6 maggio 1981 - "Norme per l' istituzione nella Regione siciliana di parchi e riserve naturali", come modificato ed integrata dalla L.R. n. 14 del 9 agosto 1988
- VISTA** la Legge n. 33/97 del 1 settembre 1997 e s.m.i. - "Norme per la protezione, la tutela e l'incremento della fauna selvatica e per la regolamentazione del prelievo venatorio. Disposizioni per il settore agricolo e forestale" che recepisce la Legge n. 157 dell'11 febbraio 1992 e disciplina l'attività venatoria e tutela la fauna selvatica secondo metodi di razionale programmazione delle forme di utilizzazione del territorio e di uso sostenibile delle risorse naturali, al fine della ricostituzione di più stabili equilibri negli ecosistemi;
- VISTO** il Decreto del 30 marzo 2007 dell'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente "Prime disposizioni d'urgenza relativa alle modalità di svolgimento della valutazione di incidenza ai sensi dell'art. 5, comma 5, del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 e successive modifiche ed integrazioni";
- VISTO** il Decreto del 22 ottobre 2007 dell'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente "Disposizioni in materia di valutazione di incidenza attuative dell'articolo 1 della legge regionale 8 maggio 2007, n. 13" come modificato dal Decreto del 18 dicembre 2007
- VISTA** la Legge Regionale 14 novembre 2008 n. 12 sul controllo della fauna selvatica nelle aree naturali protette;
- VISTA** la "Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici" direttiva "Uccelli selvatici" della C.E. del febbraio 2008;
- PREMESSO CHE**
- con nota prot. n. 17620 del 14/03/2011 (prot. A.R.T.A. n. 16069 del 15/03/2011) l'Assessorato Regionale delle Risorse Agricole e Alimentari – Dipartimento Interventi Strutturali per l'Agricoltura (AP) ha trasmesso la documentazione per avviare la procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) e di Valutazione di Incidenza (VI) sulla proposta di Piano Faunistico Venatorio Regionale 2011-2016 (PFVR);
  - con nota prot. n. 18788 del 22/03/2011 (prot. A.R.T.A. n. 24015 del 15/04/2011) il Dipartimento Interventi Strutturali per l'Agricoltura (AP) ha trasmesso ai Soggetti Competenti in Materia Ambientale (SCMA), la comunicazione ai sensi art. 13 comma 1 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., contenente i termini del periodo di consultazione, i siti presso cui prendere visione della documentazione e le relative password di accesso;
  - con nota di Legambiente n. 062/rn7VAS/PRFV (prot. ARTA n. 18735 del 25/03/2011, è stato richiesto l'inserimento tra i S.C.M.A. degli Enti Gestori delle Riserve Naturali;
  - con nota dell'Autorità Competente in materia di VAS, (prot. A.R.T.A. n. 29676 del 05/05/2011), è stato confermato l'inserimento tra i S.C.M.A. dei seguenti enti Gestori delle aree protette: Club Alpino Italiano, CUTGANA, Gruppi Ricerca Ecologica, Italia Nostra, Legambiente Comitato Regionale Siciliano, LIPU, WWF Italia, Rangers d'Italia, e sono state comunicate le modalità di consultazione dei documenti di PRFV;
  - con nota prot. n. 30276 del 24/05/2011 (prot. A.R.T.A. n. 37352 del 06/06/2011) il Dipartimento Interventi Strutturali per l'Agricoltura (AP) ha trasmesso la documentazione della proposta di piano faunistico venatorio 2011-2016, costituita dai seguenti elaborati: Proposta di Piano, Rapporto Ambientale, Sintesi non tecnica, Studio di Incidenza,



- Questionario di consultazione, Cartografie, Avviso per la G.U.R.S.,  
Esito delle consultazioni preliminari;
- con nota prot. n. 30364 del 25.05.2011 il Dipartimento Interventi Strutturali per l'Agricoltura (AP), ha reso noto ai Soggetti Competenti in Materia Ambientale (SCMA) la disponibilità alla consultazione del materiale documentale costituito dal Rapporto Ambientale contenente i contributi pervenuti a seguito della consultazione di cui al punto precedente, dall'elaborato "Sintesi non tecnica", dello "Studio di incidenza" e della "Proposta di Piano";
  - con avviso in GURS n. 24 del 03/06/2011, l'Autorità procedente ha ottemperato alle disposizioni di cui all'art. 14 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
  - nel periodo di consultazione dal 03/6/2011 al 02/8/2011 sono pervenute le seguenti osservazioni:
    - ISPRA (prot. n. 0024731 del 26/07/2011)
    - Ripartizione faunistico venatoria – Catania
    - Parco dell'Etna (prot. n. 449 del 3/10/2011)
    - CAI (prot. n. 25/11 del 01/08/2011)
    - Legambiente (del 1/8/2011)
    - Legambiente – Ente gestore Riserve Naturali (Prot. n. 135/RN/VAS/PRFV del 1/8/2011)
    - LIPU (prot n. 80/REG del 2 agosto 2011)
    - Arcicaccia (del 09/06/2011)
    - Arcicaccia (del 17/06/2011)
    - Arcicaccia (del 18/07/2011)
    - ASCN (del giugno 2011)
    - FIDC (del 28/7/2011)
  - durante il periodo di consultazione, tramite il D.D.L. n. 740 del 27 luglio 2011, come convertito con L.R. 10 agosto 2011, n. 19 è stata modificata ed integrata la legge regionale 1 settembre 1997, n.33, in materia di attività venatoria;
  - con nota prot. n 60228 del 21/09/2011, l'Autorità competente ha richiesto di provvedere alla trasmissione di tutte le osservazioni pervenute da parte dei SCMA e del Pubblico, unitamente al riscontro ed alle eventuali controdeduzioni delle stesse. Con la medesima nota è stato richiesto di riferire circa il mutamento dello scenario normativo di riferimento introdotto con la sopracitata L.R. 19/2011;
  - con nota prot. n. 6448 del 01/02/2012 (prot. A.R.T.A. n. 7904 del 07/02/2012), l'AP comunica l'intenzione di rimodulare il PRFV, relativamente ai punti in cui vi è attinenza con le variazioni previste dalla L.R. 19/2011;
  - con nota dell'AC, prot. ARTA n. 13680 del 02/03/2012, è stato definito l'iter procedurale per la prosecuzione delle attività di valutazione ambientale strategica e di valutazione di incidenza del PRFV, stabilendo l'inopportunità di "...interrompere la procedura VAS già in itinere e che non è necessario procedere ad effettuare una nuova consultazione, art. 13 comma 1 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., su un nuovo "Rapporto preliminare" poiché non verrà ad essere modificato il livello di dettaglio delle informazioni del "Rapporto ambientale", consentendo di "... proseguire e concludere le procedure già avviate, integrandole secondo quanto di seguito esposto: in ambito di valutazione di incidenza, la modifica rende necessaria la redazione di un nuovo studio d'incidenza che dovrà analizzare puntualmente i singoli siti Rete Natura 2000 sui quali verrà consentita l'attività venatoria e le

*ragioni poste alla base della scelta dei siti stessi, altresì identificando le ragioni di chiusura di quelli in cui non si prevede il prelievo venatorio. Il nuovo documento di supporto alla valutazione, secondo le disposizioni del D.A. 30.03.2007 e s.m.i., dovrà essere oggetto di apposita richiesta di parere agli Enti gestori delle aree protette (45gg); in ambito di VAS, poiché le modifiche da apportare al piano ed al rapporto ambientale saranno limitate e parziali, si potrà procedere alla consultazione per evidenza pubblica secondo le disposizioni dell'art. 14 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., tramite pubblicazione sulla GURS e la "messa a disposizione" dei materiali ai SCMA (tra cui sono inclusi gli enti gestori delle aree naturali protette) ed al pubblico interessato, delle sole parti modificate ...";*

- con nota prot. n. 16740 del 07/03/2012 (prot. A.R.T.A. n. 15779 del 13/03/2012), l'AP per la proposta di modifica al PRFV già consultato, trasmette i seguenti documenti: Modifica proposta di piano, studio di incidenza, questionario di consultazione, cartografie;
- con nota prot. n. 17690 del 13/03/2012 (prot. A.R.T.A. n. 17899 del 21/03/2012), l'AP rende noto ai S.C.M.A. ed al pubblico interessato la disponibilità alla consultazione del materiale documentale costituito dalla Modifica proposta di piano, dallo studio di incidenza, questionario di consultazione, cartografie. Con la medesima nota è stato richiesto agli Enti Gestori delle aree naturali protette di rilasciare il parere infra-procedimentale di valutazione di incidenza;
- con avviso in GURS n. 66 del 16/03/2012, l'Autorità procedente ha ottemperato alle disposizioni di cui all'art. 14 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- nel periodo di consultazione dal 16/03/2012 al 15/05/2012 sono pervenute le seguenti osservazioni:
  - Dipartimento Regionale Azienda Foreste Demaniali (prot. n. 9572 del 18/06/2012)
  - Ripartizione Faunistico-Venatoria – Messina (del 10/05/2012)
  - Provincia Regionale di Palermo (prot. n. 0046602 dell'8/5/2012)
  - Provincia Regionale di Ragusa (del 4/05/2012)
  - Parco dell'Etna (prot. n. 1721 del 16/4/2012)
  - Parco delle Madonie (prot. n. 2276 del 7/5/2012)
  - C.A.I. (Prot. 135/2012 del 14/05/2012)
  - C.E.A. Messina ONLUS (del 30/04/2012)
  - Legambiente (del 15/5/2012)
  - Legambiente – Ente gestore R.N. (Prot. 57/RN/VAS/PRFV del 14 maggio 2012)
  - Associazione cacciatori Lampedusa e Linosa (del 16/4/2012)
  - F.S.D.C. - Comitato provinciale Siracusa (del 21/3/2012)
  - L.C.S. – Liberi Cacciatori Siciliani – Acireale (del 30/4/2012)
  - Interdonato Salvatore (del 29/3/2012)
  - U.N. Enalcaccia P.T., Federazione Italiana della caccia, Federazione Siciliana della caccia, Consiglio siciliano caccia pesca ed ambiente, Arcicaccia, A.S,C,N., Federazione caccia del Regno delle due Sicilie, Federazione caccia per le regioni d'Europa, (prot.,. 26984 del 08/05/2012)

## VISTI

- i pareri di valutazione di incidenza rilasciati dagli Enti gestori di aree naturali protette:
  - ÷ CAI nella qualità di Ente gestore di R.N. Monte Conca e di R.N. Grotta di Entella) relativamente a SIC ITA050006 Monte Conca e SIC/ZPS ITA020042 Rocche di Entella.
  - ÷ Dipartimento Regionale Azienda Regionale Foreste Demaniali (nella



qualità di Ente gestore) relativamente a: ZPS ITA030044 Arcipelago delle Eolie area marina e terrestre, SIC ITA030024 Isola di Filicudi, SIC ITA030030 Isola di Lipari, SIC ITA030027 Isola di Vulcano ZPS ITA090030 Isola di Pantelleria ed area marina circostante, SIC ITA010019 Isola di Pantelleria, Montagna Grande e monte Gibebe, SIC ITA010020 Isola di Pantelleria, area costiera, falesie e bagno dell'acqua, ZPS ITA040013 Arcipelago delle Pelagie Area marina e terrestre", SIC ITA040001 Isola di Linosa;

÷ LEGAMBIENTE (nella qualità di Ente gestore) relativamente a: SIC ITA010022 "Complesso dei Monti di Santa Ninfa-Gibellina e Grotta di Santa Ninfa", SIC ITA050009 "Rupe di Marianopoli", SIC ITA050005 "Lago Sfondato", SIC ITA040008 "Macalube di Aragona", ZPS ITA040013 "Arcipelago delle Pelagie-Area marina e terrestre", SIC ITA040001 "Isola di Linosa" - SIC ITA040002 "Isola di Lampedusa e Lampione";

÷ PROVINCIA REGIONALE DI PALERMO (nella qualità di Ente gestore) relativamente a SIC/ZPS ITA020010 Isola di Ustica;

÷ nell'ambito delle consultazioni è pervenuto, relativamente alla valutazione di incidenza, un parere da parte del comune di Favignana, che non è Ente Gestore di area protetta;

#### ESAMINATE

- le osservazioni rese dai S.C.M.A. e dal pubblico nelle fasi di consultazione del PRFV svoltesi rispettivamente nel periodo dal 03/06/2011 al 02/08/2011 sulla prima versione della proposta di piano e nel periodo dal 16/03/2012 al 15/05/2012 sulle parti modificate ed integrazioni al PRFV già consultato
- gli allegati alla nota n. 38414 del 27/06/2012 (Prot. ARTA n. 38165 del 28/06/2012) con la quale l'AP ha trasmesso la Sintesi delle osservazioni, obiezioni e suggerimenti, unitamente alle considerazioni e controdeduzioni alle osservazioni prevenute dai SCMA e dal Pubblico, per ognuna delle consultazioni svolte;

#### PRESO ATTO

che successivamente all'avvio delle procedure di VAS per il PRFV sono stati istituiti i seguenti nuovi siti tutelati:

- con Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 4 Aprile 2011 "Dichiarazione di importanza internazionale della zona umida denominata Saline di Trapani e Paceco" ai sensi della convenzione di Ramsar – pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 134 dell'11/6/2011;
- con Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 4 Aprile 2011 "Designazione delle zone RAMSAR nei comuni di Mazara del Vallo, Petrosino e Campobello di Mazara, in provincia di Trapani" – pubblicato nella Gazzetta n. 169 del 22 luglio 2011
- con D.D.G. del Dipartimento Regionale dell'Ambiente n. 577 del 27.07.2011, Istituzione della R.N.O. "Pantani della Sicilia Sud-Orientale";
- con D.D.G. del Dipartimento Regionale dell'Ambiente n. 589 del 29.07.2011 "Apposizione vincolo biennale all'area "Capo Murro di Porco e Penisola della Maddalena", ricadente nel comune di Siracusa, propedeutico all'istituzione della riserva naturale";
- con D.D.G. del Dipartimento Regionale dell'Ambiente n. 416 del 23 luglio 2012, con il relativo allegato cartografico, è stato apposto il vincolo biennale all'area "Pantani di Gelsari e di Lentini", ricadente nei territori dei comuni di Carlentini (SR), Augusta (SR) e Catania (CT) e avente una estensione di Ha 1.084,00. Gli atti originali sono depositati presso il Dipartimento Regionale dell'Ambiente – Servizio 4 – U.O. 4.1.



- con D.A. 113 Gab del 25/07/2012 dell'Assessore Regionale al Territorio e Ambiente è stato istituito il Parco Regionale Naturale dei Monti Sicani
- che il Dipartimento Regionale dell'Ambiente ha trasmesso al Ministero dell'Ambiente l'aggiornamento della Banca Dati Natura 2000 (formulari standard e perimetri) dei siti ricadenti nel territorio della Regione Siciliana, e che nell'ambito di tale aggiornamento oltre alla ripermimetrazione di taluni siti è stata proposta l'istituzione dei seguenti nuovi Siti di Importanza Comunitaria (SIC):
  - "Baia Settefrati e spiaggia di Salinelle" - Cefalù (PA);
  - "Scala dei Turchi" - Realmonte (AG);
  - "Conca del Salto" - Modica (RG), Scicli (RG);
  - "Torrente Prainito" - Modica (RG), Rosolini (SR), Noto (SR).
- e che lo stesso Ministero, con nota n. 22044 del 25/10/2011, acquisita al protocollo ARTA il 03/11/2011, ha segnalato che "in virtù del principio di precauzione occorre tutelare, sino a quando le modifiche non saranno esplicitamente approvate dalla Commissione, sia le aree precedentemente riconosciute dalla Commissione Europea che quelle per le quali è stato proposto l'aggiornamento";

## RILEVATO

- che la proposta di PRFV intende perseguire quali obiettivi principali:
  - ÷ la tutela della fauna selvatica, intesa quale patrimonio indisponibile dello Stato nell'interesse della comunità regionale, nazionale e internazionale, attraverso il recepimento di convenzioni, direttive e l'applicazione di leggi in materia di fauna ed habitat;
  - ÷ il prelievo sostenibile delle specie oggetto di prelievo venatorio, purché questo non contrasti con le esigenze di tutela della fauna e che non arrechi danni effettivi alle produzioni agricole;
- e quali obiettivi secondari:
  - ÷ migliorare la protezione diretta delle specie faunistiche particolarmente protette e/o minacciate e delle zoocenosi che contribuiscono al mantenimento di un elevato grado di biodiversità regionale, nazionale e globale;
  - ÷ assegnare quote di territorio differenziate, destinate rispettivamente alla protezione della fauna ed alla caccia programmata;
  - ÷ ripristinare gli habitat delle specie faunistiche e gli ecosistemi attraverso interventi di miglioramento ambientale a fini faunistici;
  - ÷ regolamentare l'attività venatoria con particolare attenzione ai Siti Natura 2000;
  - ÷ contribuire a mitigare gli effetti delle attività derivanti dall'esercizio venatorio;
  - ÷ rendere la gestione faunistico - venatoria compatibile con le attività agro-silvo-pastorali;
  - ÷ interagire con i soggetti gestori delle aree protette, relativamente ad una coordinata gestione della fauna selvatica;
  - ÷ realizzare una efficiente rete di centri di recupero della fauna selvatica ferita o debilitata;
  - ÷ assicurare il controllo delle specie faunistiche problematiche;
  - ÷ organizzare e avviare un'attività di monitoraggio costante della fauna selvatica nel territorio;

## TENUTO CONTO

che lo studio di incidenza, come modificato ed integrato con la trasmissione prot n. 16740 del 07/03/2012 (prot. A.R.T.A. n. 15779 del 13/03/2012), di supporto alla proposta del Piano (PRFV), pur in assenza di taluni elementi di cui all'allegato G ex art. 5 D.P.R. 8 settembre 1997 e s.m.i. per alcune delle aree Rete Natura 2000, consente comunque di effettuare una valutazione sulle interferenze ambientali, atteso il livello di pianificazione e la scelta di escludere dette aree dall'attività venatoria, tende a soddisfare gli orientamenti



di protezione ambientale definiti dalla direttiva "Habitat" 92/43/CEE;

#### TENUTO CONTO

- dei Piani di Gestione dei siti della Rete Natura 2000 della Regione Siciliana, approvati da questo Dipartimento Regionale, e dei contenuti di quelli in iter di approvazione;
- dei Piani di Azione per specie faunistiche di particolare interesse conservazionistico elaborati e pubblicati dall' I.S.P.R.A. (ex I.N.F.S.) e dal M.A.T.T.M. e della "Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della legge n. 157/92, così come modificata dalla legge comunitaria 2009, art. 42", redatta dall'I.S.P.R.A. nel luglio 2010;

#### RILEVATO

che il PRFV 2011-2016, pubblicato nella G.U.R.S. del 03.06.2011 prevede, divieti e limitazioni discendenti dall'applicazione delle norme nazionali e regionali (Valichi montani, Parchi naturali, Riserve naturali, Oasi di protezione e rifugio della fauna selvatica, Zone cinologiche di tipo "A" e "B", Zone del Demanio Forestale, Fondi chiusi ai sensi dell'art. 24 della L.R. 33/97, Centri ed Allevamenti di selvaggina a scopo di ripopolamento, Soprassuoli delle zone boscate percorse dal fuoco) e che vieta nella valutazione di incidenza l'attività venatoria nei 150 metri attorno ai siti natura 2000 non espressamente autorizzati, secondo quanto meglio specificato nel successivo punto, nonché l'uso dei pallini di piombo nei 150 metri attorno alle ZPS;

#### CONSIDERATO

che la proposta di PRFV non consente di praticare l'attività venatoria nelle aree della Rete Natura 2000, con l'espressa eccezione di alcune aree, nelle quali gli impatti sulla componente faunistica sono stati ritenuti sopportabili, o nelle quali, come nei casi delle isole minori, le ragioni sociali e logistiche hanno assunto aspetti rilevanti, prevedendo in ogni caso appositi ulteriori regimi di regolamentazione restrittiva.

Lo studio di incidenza allegato al piano è basato su tali presupposti e pertanto sono generalmente da ritenersi poco significativi o non significativi, i rischi riferibili ai seguenti ambiti di valutazione:

- perdita di aree di habitat all'interno dei Siti Natura 2000;
- perturbazione, densità e/o frammentazione della specie all'interno dei Siti Natura 2000;
- perturbazione, densità e/o frammentazione delle specie protette all'interno nei Siti Natura 2000;
- alterazioni degli ecosistemi;

#### RICHIAMATO

l'Art. 42. della L. 157/1992 come modificato dalla L.146/2010 nelle parti in cui recita: *"1-bis. Lo Stato, le regioni e le province autonome, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, adottano le misure necessarie per mantenere o adeguare le popolazioni di tutte le specie di uccelli di cui all' articolo 1 della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, ad un livello corrispondente alle esigenze ecologiche, scientifiche, turistiche e culturali, tenendo conto delle esigenze economiche e ricreative e facendo in modo che le misure adottate non provochino un deterioramento dello stato di conservazione degli uccelli e dei loro habitat, fatte salve le finalità di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), primo e secondo trattino, della stessa direttiva."*;

*"5-bis. Le regioni e le province autonome adottano le misure di conservazione di cui agli articoli 4 e 6 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni, per quanto possibile, anche per gli habitat esterni alle zone di protezione speciale. Le regioni e le province autonome provvedono all'attuazione del presente comma nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica."*;



## RITENUTO

- che la proposta di piano regionale faunistico venatorio ha analizzato sia l'ambito della gestione faunistica che quello della pratica venatoria. Le strategie contenute nel piano risultano essere coerenti con il quadro normativo comunitario, nazionale e regionale essendo finalizzate alla tutela dell'ambiente e della fauna;
- che la proposta di piano regionale faunistico venatorio ha considerato nella sua stesura complessiva, anche attraverso l'analisi delle componenti ambientali, le minacce generalizzate sintetizzabili nella: progressiva diminuzione di habitat idonei e di areali potenziali di presenza per le specie animali.
- che la proposta di piano regionale faunistico venatorio pur non avendo, secondo la normativa vigente, cogenza gerarchica su altri strumenti di pianificazione territoriale, deve necessariamente essere strumento di indirizzo per tutti i piani di settore e di destinazione dei suoli, che dovranno verificare la coerenza delle azioni con la tutela della fauna, garantendone la tutela degli habitat e degli spazi ad essa vitali, ed nel contempo preservando il territorio agrosilvopastorale destinato alle attività venatorie. La riduzione degli habitat, infatti, può essere valutata in dal punto di vista della venazione come riduzione degli ambiti territoriali "effettivamente" cacciabili. La sottrazione di spazi vitali può essere determinata dall'espansione edilizia, dalle pratiche agricole, dalla presenza/previsione di siti industriali, dalla frammentazione del territorio determinata dalla presenza e dalla costruzione di nuove reti viarie e di nuove linee di trasporto dell'energia, di abitazioni "rurali" e di infrastrutture in generale;
- che la proposta di piano regionale faunistico venatorio fornisce le linee direttive per i piani di immissioni di fauna selvatica, i ripopolamenti e le reintroduzioni e che le valutazioni riguardano il "Piano degli interventi di miglioramento ambientale", che considera in particolare: la Lepre italiana, il Coniglio selvatico, la Coturnice di Sicilia, la Beccaccia, i rapaci diurni, gli uccelli necrofagi, i Chiroteri, alcune specie di Uccelli acquatici (Moretta tabaccata, Anatra, marmorizzata, Pollo sultano) e la Tartaruga caretta;
- per la parte di gestione venatoria, che la valutazione ambientale della proposta di piano regionale faunistico venatorio, è stata basata sull'assunto che lo svolgimento delle attività venatorie può essere direttamente collegato alla conservazione della fauna selvatica, tuttavia se condotto in maniera sostenibile e correttamente programmato non sempre produce impatti negativi significativi sulla salvaguardia delle specie, anche se il disturbo, in particolare per quelle rare e particolarmente sensibili, potrebbe non essere evitabile;

## CONSIDERATO

- che la Regione Siciliana non dispone di banche dati informatizzate riguardanti i diversi aspetti relativi alla gestione faunistica. Il PRFV prevede la necessità di *"avviare una gestione rapida e moderna della gestione faunistico-venatoria ha avviato la creazione di banche dati dove confluiranno tutti gli archivi necessari con il contributo di soggetti pubblici e privati"*.
- che l'attività venatoria, così come le altre attività socioeconomiche, non è necessariamente in contrasto con la conservazione degli habitat e delle specie, poiché rappresenta una delle molteplici attività, accanto all'agricoltura, alla pesca o ad altre attività ricreative, che possono essere svolte nei siti Natura 2000. Tuttavia, tali attività potrebbero avere conseguenze negative significative qualora in grado di provocare una



marcata riduzione della capacità del sito di assicurare la sopravvivenza delle specie, per le quali esso è stato designato, e potrebbero inoltre comportare una riduzione del potenziale di caccia (in termini di alimentazione) per i predatori. L'attività venatoria è incompatibile con gli obiettivi di conservazione di determinati siti, laddove accanto a potenziali specie cacciabili siano presenti specie rare altamente sensibili al disturbo;

- che l'elevata densità venatoria presente in taluni ATC (o in limitate zone di esse), possa comportare una difficile programmazione, adeguata a criteri di sostenibilità dell'attività venatoria;
- che le valutazioni rese in sede di rapporto ambientale e valutazione di incidenza, pur riportandole, non possono prevedere le incidenze derivanti da azioni illegali non programmate e pianificate che sono causa d'impatti negativi su specie minacciate. In quest'ottica i fenomeni illegali sono illustrati, ma non valutati quale conseguenza dell'attuazione del piano faunistico venatorio. In generale, il PRFV, regola l'attività di gestione della fauna e quella venatoria, contrastando attraverso la previsione di azioni di controllo del territorio i fenomeni illegali quali bracconaggio, predazione dei nidi ecc. ;
- che sono prevedibili le seguenti, ulteriori, interferenze con effetti diretti e indiretti su habitat e specie di interesse comunitario, derivanti dalla possibilità di esercitare l'attività venatoria nelle aree limitrofe ai siti Natura 2000, ed all'interno dei siti:
  - ÷ prelievo venatorio (piani di abbattimento e periodo): riduzione di popolazione di specie animali o loro squilibrio, rischi di estinzione locale, impoverimento in termini di biodiversità complessiva, frammentazione di popolazioni o di areali;
  - ÷ calpestio per l'attività venatoria o di addestramento: danneggiamento o alterazione di habitat sensibili per calpestio diretto di cacciatori e cani;
  - ÷ modifiche degli areali distributivi e delle densità delle specie oggetto di prelievo e di altre ad esse correlate (ad es. relazioni preda-predatore);
  - ÷ squilibrio nelle densità di prede disponibili che favoriscono specie opportuniste quali Volpe, Corvidi, ecc.;
  - ÷ inquinamento da piombo su specie sensibili: rischi di intossicazione su rapaci, uccelli acquatici, galliformi e altre specie;
  - ÷ diffusione nell'ambiente di materiali inquinanti (pallini di piombo e cartucce di plastica);
- che per eventuali integrazioni, ampliamenti delle zone nelle quali è consentita l'attività venatoria, ed in particolare per aree interne ai siti della rete Natura 2000, gli eventuali impatti negativi, genericamente bassi o nulli, potrebbero divenire di tipo potenzialmente elevato in considerazione di aree protette a limitata estensione dell'area, per cui l'effetto diretto ed indiretto dell'attività venatoria, anche numericamente limitata a poche unità, potrebbe causare effetti sulla presenza e frequentazione da parte dell'avifauna stanziale e migratrice;
- che la frammentazione ambientale conseguente alla forte antropizzazione e urbanizzazione tipica di questi ultimi decenni rende indispensabile individuare e tutelare quelle entità territoriali definite "corridoi ecologici", intesi come fasce di territorio che hanno mantenuto caratteristiche ambientali tali da consentire gli spostamenti della fauna da un areale ad un altro;



- che gran parte delle specie protette nidifica nelle aree protette coincidenti con parte del territorio delle ZPS, escluse dall'attività venatorie, comunque l'attività va opportunamente disciplinata, l'incidenza potenziale non è alta;
- che sono prevedibili i seguenti effetti diretti accertati e potenziali di tipo positivo su specie e habitat:
  - ÷ censimenti, monitoraggi, raccolta dati sulla fauna selvatica oggetto di prelievo;
  - ÷ protezione di una o più specie mediante la pianificazione territoriale;
  - ÷ regolamentazione dell'attività venatoria e della pressione di caccia;
- che l'elenco che i dati di superficie di alcune riserve naturali, non tengono conto degli aggiornamenti intervenuti sui provvedimenti istitutivi, e ritenuto che il divieto di attività venatoria vige sull'intera estensione della Riserva:
  - ÷ estensione Riserva Naturale Lago Sfondato: ha 43,70;
  - ÷ estensione Riserva Naturale Grotta di Carburangeli: ha 4,56;
  - ÷ estensione Riserva Naturale Grotta di S. Angelo Muxaro: ha 20,00;

<b>SENTITO</b>	Il Servizio 4 – Protezione del Patrimonio Naturale – che ha manifestato il proprio parere nell'ambito della stesura del presente provvedimento, anche ai sensi del D.A. 30 marzo 2007 e ss.mm.ii.;
<b>VALUTATO</b>	che la dimensione temporale delle azioni di disturbo alla fauna, limitata secondo l'attuazione dei dispositivi normativi in materia venatoria, ed ulteriormente ridotta dalle prescrizioni del PRFV, costituisce una importante azione di mitigazione dei potenziali effetti ambientali;
<b>RICHIAMATO</b>	l'art. 2 della L.R.19/2011 nelle parti in cui dispone che “Il numero delle giornate di caccia settimanali <u>non può essere superiore a tre</u> . La Regione può consentire la libera scelta al cacciatore, escludendo i giorni di martedì e venerdì nei quali l'esercizio dell'attività venatoria è, in ogni caso, sospeso”;
<b>RITENUTO</b>	<i>di poter esprimere il parere motivato (ex art. 15, comma 1 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.), comprensivo della valutazione di incidenza ex art. 5 del D.P.R. 357/97 e s.m.i., nella qualità di Autorità competente,</i>

## DECRETA

**di esprimere parere motivato positivo circa la compatibilità ambientale della Proposta di Piano Regionale faunistico venatorio, come di seguito articolato.**

- ART. 1**
- Il PRFV dovrà essere adeguato, anteriormente alla sua approvazione finale con le seguenti modifiche ed integrazioni:
- redazione degli elaborati previsti dalla Legge regionale 33/1997, riportandone le principali rotte migratorie, al fine di regolamentare la pre-apertura delle stagioni venatorie in tali aree;
  - migliore leggibilità delle cartografie già prodotte prevedendo di utilizzare campiture non coprenti al fine di garantire l'informazione circa i divieti e le regolamentazioni restrittive sull'attività venatoria;
  - aggiornamento annuale delle cartografie di supporto al PFVR, prevedendo in sede di predisposizione dei calendari venatori le eventuali modifiche alla perimetrazione delle aree di divieto per la stagione di riferimento al fine di garantire il rispetto dei divieti previsti dalla L. 353/2000;
  - identificazione in apposita cartografia, delle aree della Rete Natura 2000, distinguendo le Zone SIC dalle ZPS e riportando i confini delle IBA. Le zone che il piano, anche a seguito della Valutazione di incidenza, preclude all'attività venatoria dovranno essere di immediata identificazione; la misura si rende necessaria anche per illustrare le



zone nelle quali vigono i criteri minimi di conservazione e/o altre forme di tutela delle specie. Per le stesse finalità, occorre identificare altresì la zona buffer nella quale vigono i medesimi divieti e restrizioni delle zone di tutela;

- privilegiare, quale misura di conservazione, l'istituzione di nuove oasi di protezione all'interno delle aree Rete Natura 2000, in porzioni di territorio utili alla salvaguardia al fine di "riconoscere" l'importanza di tali territori per la tutela della fauna;
- prevedere e garantire apposite misure di pubblicità ed informazione per le isole minori e per gli ambiti di maggiore sensibilità ambientale, dove l'attività venatoria sarà consentita secondo particolari restrizioni;
- prevedere il rispetto dei criteri minimi per le ZPS (DM 17 ottobre 2007) anche alle porzioni di IBA attualmente non rientranti in ZPS;
- prevedere il divieto di utilizzo di munizionamento a pallini di piombo nella caccia agli ungulati e all'interno delle zone umide, dei fiumi ed alle fasce contermini per una larghezza di 150 metri dalle sponde;
- adeguare i documenti di piano secondo le osservazioni dei soggetti competenti in materia ambientale, del pubblico interessato e del pubblico, che risultano essere state "accolte" dall'AP, laddove non in contrasto con i limiti e le prescrizioni del presente decreto.

## ART. 2

L'attività venatoria deve essere esclusa all'interno delle aree della Rete Natura 2000 ed attorno alle stesse per una fascia buffer di almeno 150 metri, ad eccezione di quelle espressamente autorizzate e di seguito elencate e in via esclusiva per i soli cacciatori residenti nei comuni in cui ricade il sito (così come riportato nello studio di incidenza), con l'indicazione delle ulteriori specifiche limitazioni e restrizioni prescritte:

Denominazione Siti	Misure di regolamentazione
ITA010010 M. San Giuliano	Rispetto delle limitazioni generali di cui ai punti da 1 a 10 del presente articolo.
ITA010027 Arcipelago delle Egadi - area marina e terrestre	Rispetto delle limitazioni generali di cui ai punti da 1 a 10 del presente articolo e di quanto di seguito specificato: <ul style="list-style-type: none"> <li>-divieto di caccia nell'isola di Marettimo, in considerazione dei limitati ambiti territoriali disponibile per l'attività venatoria, delle interconnessioni tra zone le tutelate e le zone non sottoposte a vincolo, della contemporanea presenza di uccelli marini ed altra fauna tutelata in tali aree, nonché per la insufficienza nella documentazione del PRFV di dati utili a consentire di escludere l'assenza di interferenze significative sui siti tutelati;</li> <li>-divieto di caccia sino al 31 ottobre per una fascia di 150 metri dalla linea di costa nelle isole di Favignana e di Levanzo per limitare il disturbo ad eventuali coppie nidificanti di Berta maggiore;</li> </ul>
ITA020010 Isola di Ustica	Rispetto delle limitazioni generali di cui ai punti da 1 a 10 del presente articolo e di quanto di seguito specificato: <ul style="list-style-type: none"> <li>-divieto di caccia per tutte le specie</li> </ul>

	<p>diverse dal coniglio selvatico al fine di mitigare gli impatti sull'avifauna che mantiene nel periodo venatorio una elevata presenza di specie tutelate ed in considerazione dell'elevata frammentazione e della limitazione di TASP disponibile per la caccia;</p> <p>-divieto di caccia a "Gorgo salato", habitat prioritario (3170 Stagni temporanei mediterranei) e nella fascia di 150 metri contigua ed esterna all'area umida;</p>
ITA020018 Foce del F. Pollina e M. Tardara	Rispetto delle limitazioni generali di cui ai punti da 1 a 10 del presente articolo
ITA020049 Monte Pecoraro e Pizzo Cirina	Rispetto delle limitazioni generali di cui ai punti da 1 a 10 del presente articolo
ITA020023 Raffo Rosso, M. Cuccio e Vallone Sagana	Rispetto delle limitazioni generali di cui ai punti da 1 a 10 del presente articolo
ITA020026 M. Pizzuta, Costa del Carpineto, Moarda	Rispetto delle limitazioni generali di cui ai punti da 1 a 10 del presente articolo
ITA020040 Monte Zimmara (Gangi)	<p>Rispetto delle limitazioni generali di cui ai punti da 1 a 10 del presente articolo e di quanto di seguito specificato:</p> <p>-l'area ospita discreta popolazione di <i>Alectoris graeca whitakeri</i>, <i>Anthus campestris</i>, <i>Calandrella brachydactyla</i>, <i>Caprimulgus europaeus</i>, <i>Falco biarmicus</i>, <i>Hieraaetus fasciatus</i>, <i>Melanocorypha calandra</i> e <i>Milvus milvus</i>. Tenuto conto della presenza di diverse specie di interesse comunitario e dei siti di nidificazione di rapaci sulle pareti rocciose, l'attività venatoria in tale area è possibile solo se particolarmente regolamentata, vietandone l'esercizio fino ad una distanza di 200 metri dalle pareti rocciose.</p>
ITA030003 Rupi di Taormina e Monte Veneretta	Rispetto delle limitazioni generali di cui ai punti da 1 a 10 del presente articolo
ITA030004 Bacino del Torrente Letojanni	Rispetto delle limitazioni generali di cui ai punti da 1 a 10 del presente articolo
ITA030007 Affluenti del Torrente Mela	Rispetto delle limitazioni generali di cui ai punti da 1 a 10 del presente articolo
ITA030019 Tratto Montano del Bacino della Fiumara di Agrò	Rispetto delle limitazioni generali di cui ai punti da 1 a 10 del presente articolo
ITA030021 Torrente San Cataldo	Rispetto delle limitazioni generali di cui ai punti da 1 a 10 del presente articolo
ITA040013 Arcipelago delle Pelagie-Area marina e terrestre	<p>Rispetto delle limitazioni generali di cui ai punti da 1 a 10 del presente articolo e di quanto di seguito specificato:</p> <p>- prevedere il divieto di caccia nell'Isola di Lampedusa per una fascia di 200 metri attorno all'invaso di Taccio</p>



	<p>Vecchio, oltreché nella parte di SIC-ZPS individuata come "area SIC preclusa all'esercizio venatorio" perimetrata nella cartografia già allegata al D.D.G. n.742 del 11/10/2011;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-prevedere il divieto di caccia nell'isola di Linosa, nell'area di "Arena bianca", come perimetrata nella cartografia al D.D.G. n.742 del 11/10/2011;</li> <li>-prevedere il divieto di caccia sull'intero territorio dell'Isola di Linosa per tutte le specie diverse dal coniglio selvatico al fine di mitigare gli impatti sull'avifauna che mantiene nel periodo venatorio una elevata presenza di specie tutelate ed in considerazione dell'elevata frammentazione e della limitazione di TASP disponibile per la caccia;</li> </ul>
ITA090030 Isola di Pantelleria ed area marina circostante	<p>Rispetto delle limitazioni generali di cui ai punti da 1 a 10 del presente articolo e di quanto di seguito specificato:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-consentire l'attività venatoria per le aree SIC e ZPS nella sola porzione di territorio dell'isola di Pantelleria inclusa tra la fascia costiera orientale estesa da Cala Cottone a Punta del Duce ed i confini della Riserva naturale, comprendente le località di Cuddia del Gadir, Gadir, Kamma, Kamma Fuori, Kamma Sopra, Runcuni di Pigna, Sidar, Sant'Antonio, Muegen, Piano di Girlanda, Paino del Barone, Tricnahale, Tracino, come peraltro già decretato con il DDG 890 del 28/11/2011;</li> <li>- A tal fine dovrà essere predisposta, prima dell'apertura dell'attività venatoria apposita cartografia delimitante gli ambiti di territorio sopra riferiti.</li> </ul>
ITA030044 Arcipelago delle Eolie – area marina e terrestre	<p>Rispetto delle limitazioni generali di cui ai punti da 1 a 10 del presente articolo e di quanto di seguito specificato:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- consentire l'attività venatoria per le sole Isole di Vulcano e Lipari;</li> <li>- divieto di esercizio venatorio nell'ambito del territorio agro-silvopastorale delle isole di Lipari e Vulcano, nelle aree cartografate nello studio di incidenza presentato dall' AP</li> </ul>
ITA030042 Monti Peloritani, Dorsale Curcuraci, Antennamare e Area Marina dello Stretto di Messina	<p>Rispetto delle limitazioni generali di cui ai punti da 1 a 10 del presente articolo e di quanto di seguito specificato: L'ambito è un luogo strategico per la conservazione dell'avifauna in migrazione, collocato lungo un'importante rotta migratoria. Dallo stretto di Messina transitano infatti alcune decine di migliaia di esemplari</p>



	<p>appartenenti a numerose specie di Uccelli, soprattutto Rapaci, alcune delle quali molto rare e/o meritevoli della massima tutela. La dorsale dei Monti Peloritani ... offre inoltre possibilità di nidificazione a specie dell'avifauna rilevanti per la tutela della biodiversità a livello regionale e nazionale, quali <i>Aquila chrysaetos</i>, <i>Falco biarmicus</i> ed <i>Alectoris graeca whitakeri</i>. La valutazione di incidenza, considerato l'elevato pregio faunistico dell'area, mitiga ma non annulla l'incidenza non escludendo la possibilità di che si possano verificare impatti significativi sullo stato di conservazione del sito anche per il numero di tesserini venatori rilasciati nei comuni interessati dall'area.</p> <p>La pratica dell'esercizio venatorio, così prescritto al successivo punto 1 del presente articolo dovrà essere consentita solo successivamente alla effettiva definizione di apposita regolamentazione degli accessi. Costituisce deroga a quanto sopra, considerato non verificabile il rischio di "abbattimenti per confusione" la pratica durante il mese di gennaio della caccia al cinghiale esclusivamente in battuta con l'ausilio dei cani da "seguita" secondo le indicazioni dello studio di incidenza;</p>
<p>ITA050012 Torre Manfredia, Biviere e Piana di Gela</p>	<p>-Rispetto delle limitazioni generali di cui ai punti da 1 a 10 del presente articolo e di quanto di seguito specificato, poiché è luogo strategico per la conservazione dell'avifauna in migrazione, collocato lungo un'importante rotta migratoria. L'area offre inoltre possibilità di nidificazione a specie dell'avifauna rilevanti per la tutela della biodiversità a livello regionale e nazionale. L'attività venatoria va esclusa sul territorio coincidente con il SIC ITA050001 Biviere e Macconi di Gela e con il SIC ITA050011 Torre Manfredia e sulle aree interne alla diga Comunelli, diga Disueri, diga Cimìa, alla Piana del Signore e su un'area buffer di 150 mt attorno ad esse. A tal fine dovrà essere predisposta, prima dell'apertura dell'attività venatoria apposita cartografia delimitante gli ambiti di territorio sopra riferiti.</p>

1. Nelle azioni di piano dovrà essere garantito il rispetto del parametro di densità venatoria effettiva massima, che non potrà essere superiore all'indice massimo di densità venatoria previsto per l'ATC in cui ricade il sito, tramite apposita regolamentazione restrittiva, che si potrà attuare agendo sul numero dei tesserini di cacciatori autorizzabili, ed il rispetto del numero potenziale di capi abbattibili per specie che non potrà essere superiore a quello derivante dall'indice di densità venatoria prevista. In assenza di tale regolamentazione, la deroga deve ritenersi non valida, non



potendo più escludere impatti significativi.

2. L'esercizio venatorio all'interno dei siti della Rete Natura 2000 deve prevedere il divieto del prelievo venatorio della Lepre italica e dell'esercizio venatorio con il falco.
3. L'esercizio venatorio nelle isole minori, in considerazione dei limitati ambiti territoriali e delle interconnessioni tra zone tutelate (parchi, riserve, demani forestali, SIC e ZPS) e le limitate zone non sottoposte a vincolo, deve essere consentito in via esclusiva ai cacciatori la cui residenza ricade nei comuni interessati dal rispettivo ATC. Deve essere stralciata la misura di piano che consente di ammettere cacciatori non residenti, qualora il valore massimo d'I.D.V.E., previsto per ognuno di questi ATC non sia stato raggiunto. L'esercizio venatorio all'interno degli ATC ricadenti nelle isole minori è consentito nella fascia esterna ai 150 metri dal SIC/ZPS in deroga a quanto sopra riportato.
4. Nel rispetto delle prescrizioni, espressamente fornite nell'ambito del presente decreto, il piano per ciascuno dei siti dovrà individuare le modalità di caccia, tra quelle meno impattanti per le comunità ornitiche, limitando altresì il numero massimo di cani utilizzabili, e concentrare le attività di vigilanza in tali siti al fine di garantire l'assoluto rispetto delle norme. Per i limitati tesserini venatori che saranno autorizzati nell'ambito di aree naturali sensibili, per i quali la concessione prevede limiti e restrizioni derivanti dalla necessità di tutela dei siti, è auspicabile la preventiva distribuzione capillare (anche tramite la pagina web di cui all'art. 18) di materiale scientifico-divulgativo che illustri i maggiori limiti e divieti delle singole aree, eventualmente, autorizzate.
5. All'interno dei siti della Rete Natura 2000 deve essere previsto il divieto di uso, all'interno delle aziende faunistico – venatorie, di specie alloctone specie non presente sul territorio siciliano allo stato selvatico, nel rispetto del divieto di immissione di cui all'art. 12 del D.P.R. 357/97 e s.m.i.;
6. All'interno dei siti della Rete Natura 2000 deve essere previsto il divieto di allenamento e addestramento dei cani da caccia;
7. Per le zone umide e lungo i corsi d'acqua e per una fascia di 150 metri dalle sponde, nelle zone è vietato l'uso dei pallini di piombo;
8. E' fatto divieto di utilizzare imbarcazioni o natanti di qualunque genere per disturbare o fare involare o radunare gli uccelli acquatici, finalizzato all'abbattimento, ciò al fine di evitare i potenziali impatti sulla fauna tutelata che potrebbe essere confusa dai cacciatori nella specie di appartenenza;
9. Per le ZPS caratterizzate da presenza di corridoi di migrazione" e/o per le "ZPS caratterizzate dalla presenza di valichi montani, isole e penisole rilevanti per la migrazione dei passeriformi e di altre specie ornitiche", nel periodo dal 1 al 31 ottobre, anche per consentire ai Rapaci ancora fase in migratoria eventuali soste notturne, l'attività venatoria può essere esercitata con le seguenti restrizioni orarie da un'ora dopo del sorgere del sole fino a due ore prima del tramonto;
10. Qualora siano accertati atti di bracconaggio, dovuti all'esercizio venatorio, diretti a specie incluse nell'allegato I della Direttiva Uccelli, ciò comporterà, in via precauzionale, l'immediata sospensione dell'esercizio venatorio sull'intero sito tutelato per il resto della stagione venatoria corrente (prescrizione di piano).
11. Si prescrive di concentrare l'attività di sensibilizzazione, finalizzata a prevenire possibili abbattimenti involontari di specie protette che possono



essere confuse con specie simili.

12. Nel caso in cui, all'interno dei siti natura 2000 destinati all'attività venatoria durante il periodo di vigenza del PRFV, in tali aree si verificassero uno o più incendi, che registrano complessivamente una superficie coperta dal fuoco superiore al 25% dell'intero TASP del sito l'attività venatoria sarà interrotta sull'intera area tutelata per almeno 5 anni dall'ultimo evento registrato, fermo restando il divieto sulle singole superfici percorse dal fuoco.
13. Poiché le risultanze delle valutazioni di incidenza sono relative allo stato attuale dei siti, qualora dal piano di monitoraggio si rilevino mutate condizioni all'interno o nelle aree limitrofe ai siti stessi, l'AP darà immediata comunicazione al Dipartimento regionale dell'Ambiente, provvederà alla tempestiva attivazione, laddove necessario, un nuova procedura valutativa. Gli Enti gestori delle aree protette potranno segnalare eventuali modifiche allo stato dei siti, tali da impedire o sospendere lo svolgimento delle attività venatorie.

### ART. 3

La caccia in alcuni ambiti, può essere considerata come attività tradizionale, legata al territorio. Dagli studi di incidenza allegati al piano, tuttavia si evince che alcuni elementi possono determinare incidenze significative. Il PRFV ha determinato le zone del TASP destinabili all'attività venatoria, i confini delle zona di minor tutela sono stati rivisti in modo da non includervi la maggior parte dei siti della Rete Natura 2000. Le deroghe agli obiettivi di inclusione nel comparto di maggior tutela per i Siti della Rete Natura 2000, non possono essere allargate ai seguenti siti nei quali il prelievo venatorio è incompatibile considerata l'elevata importanza di queste aree d'interesse comunitario per la componente avifaunistica ed ornitocenotica misure di mitigazione proposte riducono ma non annullano l'incidenza:

Denominazione Siti	Sintesi delle motivazioni
ITA010029 Monte Cofano, Capo San Vito e Monte Sparagio	l'area, oltre ad essere attraversata da contingenti migratori di rapaci, ospita siti di nidificazione di falchi e aquile ed una discreta popolazione di <i>Alectoris graeca whitakeri</i> . La stessa <i>Alectoris</i> è una specie già oggetto del progetto LIFE09 NAT/IT/000099-SICALECONS "Azioni urgenti per la conservazione di <i>Alectoris graeca whitakeri</i> ". L'intera area d'interesse comunitario risulta inoltre alquanto vulnerabile, a causa del notevole disturbo antropico già in atto, anche in considerazione degli incendi, verificatesi negli ultimi anni, che hanno devastato vaste superfici di territorio d'interesse naturalistico, riducendo la superficie destinata all'esercizio dell'attività venatoria (legge 353/2000), la quale si concentrerebbe sulle popolazioni animali residue rendendo difficoltosa la ricolonizzazione delle aree interdette;
ITA020003 Boschi di San Mauro Castelverde	l'area ospita siti di nidificazione di falchi e aquile ed una discreta popolazione di <i>Alectoris graeca whitakeri</i> , oltre ad essere attraversata da contingenti migratori di rapaci. Non si esclude la possibilità di che si possano verificare impatti significativi sullo stato di conservazione del sito, pertanto, sino a nuovo eventuale approfondimento, inclusivo delle analisi sulla nuova perimetrazione, nel corso del periodo di vigenza del piano, non può essere consentita la pratica dell'esercizio venatorio;
ITA020048 Monti Sicani, Rocca Busambra e Bosco della Ficuzza	come riportato nel Piano di Gestione di riferimento, l'attività venatoria costituisce una causa di criticità soprattutto per <i>Alectoris graeca whitakeri</i> , <i>Coracias garrulus</i> , <i>Falco biarmicus</i> , <i>Anthus campestris</i> , <i>Calandrella</i>



	brachydactyla, Lullula arborea, Falco peregrinus, Hieraaetus fasciatus, Milvus migrans, Falco naumanni, Neophron percnopterus, Milvus milvus, Aquila chrysaetos, Caprimulgus europaeus, Pyrrhocorax pyrrhocorax, Felis silvestris, Coturnix coturnix, Lepus corsicanus, Melanocorypha calandra. La valutazione di incidenza, considerato l'elevato pregio faunistico dell'area, mitiga ma non annulla l'incidenza non esclude la possibilità di che si possano verificare impatti significativi sullo stato di conservazione del sito. In ogni caso per effetto del D.A. 113/GAB del 25/07/2012 rientrando l'area nell'ambito dell'istituto Parco Regionale Naturale dei Monti Sicani, l'attività venatoria è da precludere;
ITA060011 Contrada Caprara	La valutazione di incidenza, considerato l'elevato pregio faunistico dell'area, mitiga ma non annulla l'incidenza, inoltre considerata l'intervenuta proposta di allargamento del Sito e la connessione diretta con la Riserva Naturale di Monte Capodarso e Valle dell'Imera, non si esclude la possibilità di che si possano verificare impatti significativi sullo stato di conservazione del sito, pertanto, sino a nuovo eventuale approfondimento, inclusivo delle analisi sulla nuova perimetrazione, nel corso del periodo di vigenza del piano, non può essere consentita la pratica dell'esercizio venatorio;
ITA070005 Bosco di Santo Pietro	L'area è strategica per la conservazione della fauna selvatica, oltre che essere già stata individuata quale riserva naturale orientata istituita per la salvaguardia del più importante relitto di sughereta mista a lecceta esistente nella Sicilia centrale, valorizzata da aspetti di macchia e di gariga che ospitano importanti elementi floristici e faunistici. La valutazione di incidenza, considerato l'elevato pregio faunistico dell'area, mitiga ma non annulla l'incidenza non esclude la possibilità di che si possano verificare impatti significativi sullo stato di conservazione del sito, pertanto, sino a nuovo eventuale approfondimento, nel corso del periodo di vigenza del piano, non può essere consentita la pratica dell'esercizio venatorio;
ITA080006 Cava Randello, Passo Marinaro	La valutazione di incidenza, considerato l'elevato pregio faunistico dell'area, oltre che essere già stata individuata quale Riserva Naturale Integrale, mitiga ma non annulla l'incidenza non esclude la possibilità di che si possano verificare impatti significativi sullo stato di conservazione del sito, pertanto, sino a nuovo eventuale approfondimento, nel corso del periodo di vigenza del piano, non può essere consentita la pratica dell'esercizio venatorio;
ITA090016 Alto corso del Fiume Asinaro, Cava Piraro e Cava Carosello	La valutazione di incidenza, considerato l'elevato pregio faunistico dell'area, mitiga ma non annulla l'incidenza non esclude la possibilità di che si possano verificare impatti significativi sullo stato di conservazione del sito, per la presenza di rapaci, tra cui il lanario, poiché la disponibilità di prede in termini di densità rappresenta un fattore limitante per lo stato di conservazione di tali specie, introducendo una competizione tra i cacciatori ed i rapaci per conigli, columbiformi, e passeriformi. L'effetto eco dello sparo può causare un notevole disturbo alle specie presenti nel sito, le misure di mitigazione previste dallo studio di incidenza non tengono conto della presenza di

	pareti rocciose. Il presente decreto prevede una limitazione alla pratica dell'esercizio venatorio nella prossimità di pareti rocciose interessate da siti di nidificazione. Pertanto, sino a nuovo eventuale approfondimento, nel corso del periodo di vigenza del piano, non può essere consentita la pratica dell'esercizio venatorio;
ITA090021 Cava Contessa – Cugno Lupo	La valutazione di incidenza, considerato l'elevato pregio faunistico dell'area, mitiga ma non annulla l'incidenza non esclude la possibilità di che si possano verificare impatti significativi sullo stato di conservazione del sito, per la presenza di rapaci, tra cui il lanario, poiché la disponibilità di prede in termini di densità rappresenta un fattore limitante per lo stato di conservazione di tali specie, introducendo una competizione tra i cacciatori ed i rapaci per conigli, columbiformi, e passeriformi. L'effetto eco dello sparo può causare un notevole disturbo alle specie presenti nel sito, le misure di mitigazione previste dallo studio di incidenza non tengono conto della presenza di pareti rocciose. Il presente decreto prevede una limitazione alla pratica dell'esercizio venatorio nella prossimità di pareti rocciose interessate da siti di nidificazione. Pertanto, sino a nuovo eventuale approfondimento, da presentare nel corso del periodo di vigenza del piano, non può essere consentita la pratica dell'esercizio venatorio;
ITA020027 M. Iato, Kumeta, Maganoce e Pizzo Parrino	l'area ospita siti di nidificazione di falchi e aquile ed una popolazione di <i>Alectoris graeca whitakeri</i> , oltre ad essere attraversata da contingenti migratori di rapaci. Va inoltre considerato rilevante il livello di connessione con il SIC ITA020013 Lago di Piana degli Albanesi, all'interno del quale insiste l'omonima oasi di protezione per il rifugio della fauna selvatica; la valutazione di incidenza, considerato l'elevato pregio faunistico dell'area, mitiga ma non annulla l'incidenza non escludendo la possibilità di che si possano verificare impatti significativi sullo stato di conservazione del sito, anche per il numero di tesserini venatori rilasciati nei comuni interessati dall'area (598); pertanto, sino a nuovo eventuale approfondimento utile a chiarire la regolamentazione degli accessi, nel corso del periodo di vigenza del piano, non può essere consentita la pratica dell'esercizio venatorio;
ITA090024 Cozzo Ogliastris	la valutazione di incidenza, considerato l'elevato pregio faunistico dell'area, mitiga ma non annulla l'incidenza non esclude la possibilità di che si possano verificare impatti significativi sullo stato di conservazione del sito, pertanto, sino a nuovo eventuale approfondimento, nel corso del periodo di vigenza del piano, non può essere consentita la praticare dell'esercizio venatorio;

Inoltre per l'elevato pregio naturale ed ornitologico, testimoniata dalla presenza di numerose specie, indicate nell'allegato I della Direttiva Uccelli, deve essere esclusa la possibilità di praticare l'attività venatoria nelle aree "Capo Murro di Porco e Penisola della Maddalena", e "Pantani di Gelsari e di Lentini", come cartografate nei relativi decreti propedeutici alla istituzione delle riserve naturali:

-D.D.G. del Dipartimento Regionale dell'Ambiente n. 589 del 29.07.2011  
 "Apposizione vincolo biennale all'area "Capo Murro di Porco e Penisola



della Maddalena";  
- D.D.G. del Dipartimento Regionale dell'Ambiente n. 416 del 23 luglio 2012,  
"Pantani di Gelsari e di Lentini";

- ART. 4** All'interno dei Siti Natura 2000 interdetti alla caccia e nelle fasce esterne per una distanza congrua (minimo 150metri), vietare l'istituzione e la gestione di zone per l'addestramento, l'allenamento e le gare dei cani. Vietare altresì ogni istituto previsto dalla normativa in materia faunistico - venatoria che preveda comunque la cattura e/o l'abbattimento della fauna selvatica o di allevamento a scopo venatorio, prevedendo, altresì, la progressiva dismissione alla scadenza o l'eventuale spostamento procedendo all'individuazione di aree idonee esterne ai siti della Rete Natura 2000;
- ART. 5** Il piano dovrà orientare, nelle zone della Rete Natura 2000, le forme di detenzione e allevamento di fauna selvatica, prevedendo misure per le voliere, i serragli, recinzioni di qualsiasi genere prive di qualsiasi possibilità di uscita o ingresso dall'esterno degli animali selvatici, e per la detenzione temporanea dei richiami vivi.
- ART. 6** Il PRFV, vieta la caccia con il falco in tutte le isole minori e nelle aree contigue alle aree protette e a tutti i siti Natura 2000 per una fascia estesa 1 km dai loro confini. Considerato che la caccia con il falco, seppure da considerarsi oggi poco diffusa, può determinare una notevole incidenza, per disturbo diretto, ad alcune specie tutelate dalle direttive, in particolare, agli Uccelli in periodo di nidificazione, nel rispetto dei medesimi divieti e restrizioni previsti per l'attività venatoria, si prescrive che di non dover prevedere autorizzazioni per l'addestramento dei rapaci ad uso di falconeria all'interno, e nelle zone buffer di 1 km, dei siti della Rete Natura 2000.
- ART. 7** L'autorità procedente provvederà ad aggiornare annualmente le zone di nidificazione dei rapaci e/o uccelli marini, identificando tramite apposita cartografia le pareti rocciose, interne o esterne alla *Rete Natura 2000*, caratterizzate dalla presenza di specie particolarmente tutelate. In tali siti di nidificazione dovranno essere previste limitazioni all'esercizio dell'attività venatoria, attraverso la previsione di apposite zone buffer di 200 metri dal sito di nidificazione.  
Il compito di segnalare le colonie di uccelli marini e le zone di nidificazione di alcune specie di rapaci in alcune ZPS sono obblighi del D.M. e quindi di competenza degli enti gestori di questi siti natura 2000. Inoltre viene sconsigliata vivamente la pubblicazione di siti di riproduzione di specie minacciate in quanto vengono considerati dati sensibili.
- ART. 8** In relazione alla documentate situazioni descritte dal "Piano degli interventi di miglioramento ambientale", ed in particolare per: la lepore italica, la Coturnice di Sicilia, la Beccaccia, la Quaglia, il Tordo bottaccio, il Tordo sassello il PRFV dovrà prevedere, quale indicazione per la programmazione redazione delle future stagioni venatorie, limitazioni in termini di capi stagionali per cacciatore, giornate di caccia per ognuna delle singole specie sopra elencate, oltreché prevedere il divieto del prelievo venatorio delle stesse nelle aree della Rete natura 2000.  
Inoltre, per le stesse ragioni descritte dal "Piano degli interventi di miglioramento ambientale" dovranno essere confermati durante la vigenza del piano:
- il divieto di caccia alla Moretta in tutto il territorio regionale, sia per non ingenerare confusione con la Moretta tabaccata, sia in quanto ritenuta specie in declino e non oggetto di caccia tradizionale in Sicilia;
  - l'apertura posticipata della caccia agli anatidi alla fine di ottobre negli ATC in cui è segnalata la presenza dell'Anatra marmorizzata.



- ART. 9** Il P.R.F.V. dovrà prevedere una sistematica riduzione dei prelievi per singola specie cacciabile, qualora dal censimento degli abbattimenti indicati sui carnieri non risulti un valore pari almeno al 30% del valore teorico di capi abbattibili (n. di capi per giornate effettivamente utilizzate per cacciatore). La riduzione del numero dei capi, potrà arrivare sino alla sospensione dell'attività venatoria sulla specie se si verificano serie di negative, rapportate al numero di cacciatori, per 5 anni successivi.  
L'AP utilizzerà le attività di censimento delle specie, previste dal piano di monitoraggio, con i medesimi fini e quale strumento di controllo della validità dei risultati dei dati contenuti nei tesserini venatori.
- ART. 10** Prevalgono in ogni caso, rispetto a quanto oggetto di valutazione con il presente parere motivato, le eventuali maggiori limitazioni e/o restrizioni dell'attività venatoria stabilite nella proposta di P.R.F.V, nel rapporto ambientale e nello studio di incidenza.
- ART. 11** Al fine di verificare le coerenze con il Piano faunistico venatorio e con la tutela della fauna, l'Autorità proponente nonché attuatore del piano, sarà chiamato in tutte le procedure di valutazione ambientale strategica che prevedono nuovo consumo di suolo, quale "soggetto competente in materie ambientali";
- ART. 12** Il turismo e l'escursionismo possono costituire una minaccia diretta alle specie selvatiche, per il potenziale disturbo. Tra queste forme di utilizzo del territorio, il turismo balneare sulle spiagge naturali e l'arrampicata sportiva sulle rupi più isolate possono causare notevole disturbo alla presenza delle specie animali. Per tali ragioni, occorrerebbe che la proposta di piano provveda fornisce apposite indicazioni per lo svolgimento di tali attività, in particolare per le zone di nidificazione.  
Altresi, potranno essere oggetto di apposita trattazione, le attività gestionali tese a conservare particolari habitat di transizione, orientando tempistica di realizzazione degli interventi agricoli e di gestione forestale, considerando le diverse connessioni tra ecosistemi agricoli e forestali e la tutela delle specie animali, si dovranno prevedere i calendari di tempistica di realizzazione degli interventi, al fine di scongiurare la distruzione di covate o cucciolate.  
Nell'intero territorio regionale, per i possibili impatti ambientali sulle specie protette, si ritiene opportuno che il PRFV preveda il divieto dell'utilizzo di imbarcazioni o natanti di qualunque genere per disturbare o fare involare o radunare gli uccelli acquatici, finalizzato all'abbattimento.
- ART. 13** L'AP, secondo le disposizioni di cui all'art 15 comma 2 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., provvederà prima dell'approvazione del Piano alle opportune revisioni tenuto conto delle osservazioni trasmesse dall'AP, con la richiamata nota n. 38414 del 27/06/2012, che sono state dichiarare accoglibili dalla stessa AP e delle risultanze del presente parere
- ART. 14** Sarà opportuno procedere, nel corso della vigenza del piano, ad una progressiva riorganizzazione e ridefinizione degli ambiti territoriali di caccia già individuati, tenendo in considerazione i dati relativi alla densità venatoria, ai prelievi, ed alla disponibilità di fauna venabile, anche attraverso le risultanze del piano di monitoraggio.
- ART. 15** L'Autorità procedente, dovrà porre in atto tutte le procedure di informazione al pubblico previste dagli artt. 15, 16, 17 e 18 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., e in particolare:  
- di provvedere alla trasmissione del piano e del rapporto ambientale, unitamente al presente parere motivato ed a tutta la documentazione acquisita nell'ambito della consultazione, agli organi competenti l'approvazione del piano.  
- di provvedere alla pubblicazione sul proprio sito web istituzionale del presente parere;



- di provvedere alla pubblicazione sul proprio sito web istituzionale delle misure adottate in merito al monitoraggio;
- di provvedere alla redazione, ed alla pubblicazione sul proprio sito web istituzionale, di una "dichiarazione di sintesi", in cui illustrerà in che modo le considerazioni ambientali sono state integrate nel piano o programma, di come si è tenuto conto del rapporto ambientale e degli esiti delle consultazioni, nonché le ragioni per le quali è stato scelto il piano adottato, alla luce delle alternative possibili individuate;
- di provvedere a pubblicare gli allegati alla allegati alla nota n. 38414 del 27/06/2012 relativi alle controdeduzioni sulle osservazioni.

**ART. 16**

L'Autorità procedente è onerata di includere tutte le informazioni che saranno raccolte attraverso il monitoraggio nel quadro conoscitivo dei successivi atti di pianificazione o programmazione e comunque negli atti propedeutici alla formazione di eventuali varianti al piano.

Il piano di monitoraggio ambientale, compatibilmente con la dotazione finanziaria disponibile, dovrà essere aggiornato con cadenza annuale di tutte le informazioni contenute nel piano di monitoraggio. Dei risultati e delle eventuali misure correttive deve essere data comunicazione all'autorità competente ed informazione pubblica tramite il sito web del Dipartimento Regionale degli Interventi Infrastrutturali. L'Autorità procedente potrà correggere ed eventualmente integrare l'elenco degli indicatori previsti dando comunicazione della modifiche e delle motivazioni poste alla base delle correzioni;

**ART. 17**

L'AP, secondo le indicazioni del piano, dovrà realizzare la "banca dati faunistica". Le informazioni dovranno riguardare:

- ÷ Censimenti faunistici
- ÷ Fauna selvatica presso centri di recupero e/o di primo soccorso
- ÷ Fauna selvatica inanellata
- ÷ Carnieri
- ÷ Danni da fauna
- ÷ Controllo faunistico
- ÷ Miglioramenti ambientali
- ÷ Popolazione venatoria
- ÷ Infrazioni venatorie.

In ogni caso prima dell'avvio della stagione venatoria 2013-2014, si dovrà prevedere, un'apposita pagina web nel sito istituzionale dell'AP, nella quale riportare ogni aggiornamento cartografico su eventuali nuovi limiti e divieti, quali ad esempio le aree percorse da incendio, ripermetrazioni dei siti Rete Natura 2000, unitamente alle risultanze del piano di monitoraggio;

**ART. 18**

Eventuali varianti sostanziali alla "proposta di Piano" dovranno essere sottoposte alla "verifica di assoggettabilità" alla "valutazione ambientale strategica" secondo le disposizioni dell'art. 12 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. preventivamente alla loro approvazione.

**ART. 19**

Il presente parere sarà pubblicato, ai sensi dell'16 D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., sul sito web del *Sistema Informativo delle procedure di VIA, VAS e VI (SI-VVI)*.

**10 AGO. 2012**

Il Dirigente Responsabile  
del Servizio 1 VAS-VIA  
(Natale Zuccarello)



Il Dirigente Generale  
(Giovanni Arnone)